

## I requisiti delle professioni li decide lo Stato

*A proposito della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6  
(Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)*

di Marilisa Bombi

L'articolo 117 della Costituzione è stato totalmente innovato dalla legge costituzionale 3 del 2001 che ha novellato l'intero titolo V. La modifica dell'articolo 117 è la diretta conseguenza della riscrittura dell'articolo 114 che ha posto sullo stesso piano comuni, province, regioni e Stato. Tanti enti diversi l'un dall'altro ma, in sostanza, accomunati da un medesimo scopo, quello di organizzare e tutelare la comunità di cui ciascuno è ente esponenziale. E' evidente che, in questi primi anni, l'intervento della Corte Costituzionale è fondamentale per indicare al legislatore regionale quali sono i limiti entro il quale la legislazione è o meno legittima in riferimento al dettato Costituzionale. La Corte, con sentenza n. 179, depositata in cancelleria il 30 maggio 2008 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie). Il giudizio di legittimità è stato promosso con ordinanza del 12 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall'A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti – Regione Liguria nei confronti della Regione Liguria, iscritta al n. 729 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2007.

La Corte, con la citata sentenza ha ribadito di aver già più volte affermato<sup>1</sup> che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio [...] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale [...]. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali»

L'art. 34 della legge regionale impugnata, si legge nella sentenza, disciplina il percorso di formazione professionale ai fini dell'accesso all'esercizio della professione di massaggiatore sportivo rimettendo ad una determinazione della Giunta regionale la definizione degli «indirizzi per i contenuti minimi dei corsi» diretti al conseguimento del relativo attestato (art. 34, comma 1) e stabilendo la durata della formazione sia per il periodo transitorio di prima applicazione, sia a regime (art. 34, commi 1 e 2). La delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003, adottata in attuazione della norma impugnata, definisce l'attività di massaggiatore come quella che «comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo

---

<sup>1</sup> Vedi (sentenze n. 93 del 2008 e n. 300 del 2007).

esclusivo sia quello di predisporre l'apparato muscolo scheletrico all'esercizio delle attività fisico-motorie e al recupero della sua funzionalità al termine delle stesse. Sono escluse dall'attività di massaggiatore le prestazioni aventi finalità di carattere terapeutico» ed istituisce i corsi a regime ed in sanatoria, individuando le discipline di insegnamento, le modalità di svolgimento degli esami ed i requisiti di ammissione. Ma L'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive), - sottolinea la Corte - riserva «al Ministro per la Sanità» l'istituzione dei corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico per l'esercizio dell'«arte di massaggiatore sportivo», come confermato dall'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).

L'art. 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), prevede che «sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251 [...] i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione». Pertanto, conclude il giudice delle leggi, la legge regionale, istituendo una figura di massaggiatore sportivo regionale e regolando il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, non rispetta il limite imposto dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di professioni e va dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze n. 449 del 2006 e n. 319 del 2005, rispettivamente, con riferimento ai profili professionali di massaggiatore/masso fisioterapista e massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).